



COMUNE DI CASALBORGONE

(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL DA RISCALDAMENTO.
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE. ANNO 2011.**

L'anno **duemilaundici addì ventiquattro del mese di marzo** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 21:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Giardino Amos	Sindaco	X	
2.	Roggero Giuseppe	Consigliere Anziano	X	
3.	Bandini Massimo	Consigliere	X	
4.	Bandoli Barbara	Consigliere	X	
5.	Berzanti Paola	Consigliere	X	
6.	Cavallero Francesco	Consigliere	X	
7.	Conrado Fabrizio	Consigliere	X	
8.	Guerra Francesca	Consigliere	X	
9.	Lorusso Antonio	Consigliere	X	
10.	Maffucci Davide	Consigliere	X	
11.	Palisciano Sergio	Consigliere	X	
12.	Pentenero Giovanna	Consigliere	X	
13.	Sciacatano Daniele	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale: Bosica Dr. Carlo.

Il Signor Sindaco Giardino Amos nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL DA RISCALDAMENTO. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON METANIZZATE. ANNO 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazioni C.C. n. 43 del 27/09/2002, esecutive ai sensi di legge, sono state individuate le frazioni non metanizzate;

il D.L. 30/09/2000 n. 268 art. 4 ha così disposto: "1. Per il periodo 3 ottobre 31 dicembre 2000 l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8 comma 10 lett. c), della legge 23/12/1998 n. 448, e s.m.i., è aumentata di lire 50 per litro il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto omissis 3. Nel n. 4 della lett. c) di cui al comma 1, come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 488/99, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera s'intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai Comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.";

Considerato che il Comune di Casalborgone è stato inserito nella fascia climatica E ai sensi del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993;

Considerato che il Comune di Casalborgone è metanizzato solo in parte e che pertanto rientra nella fattispecie prevista dal decreto legislativo n. 268 del 30/09/2000;

Vista la legge 448/2001 (Finanziaria 2002), con la quale vengono confermate le agevolazioni di cui alla legge 448/1998 ed in particolare l'art. 13, comma 2, della legge 28/12/2001 n. 448 il quale dispone che per gli anni 2002 e 2003 "le suddette agevolazioni, relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/93, sono concesse anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio Comunale, individuate da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale";

Vista la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 3 aprile 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10/04/2002 ed in particolare l'art. 1 che dice testualmente: "Relativamente ai Comuni ricadenti nella zona climatica E, il beneficio di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n° 448, si applica, per gli anni 2002 e 2003, anche sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, nelle porzioni di territorio delle frazioni parzialmente metanizzate, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale Omissis";

Vista la Circolare n° 36/D del 29/04/2002 emanata dall'Agenzia delle Dogane la quale ribadisce testualmente che: "l'individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del consiglio comunale, Omissis, da adottare con cadenza annuale Omissis";

Vista la Circolare n° 1/2010 emessa dall'Agenzia delle Dogane con la quale vengono precisate le modalità per la concessione dell'agevolazione a seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2010;

Dato atto che la Circolare succitata invita i Comuni ad adottare atti deliberativi che distinguano le zone metanizzate da quelle non metanizzate precisando quali di queste

zione si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire ai cittadini l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, individuare le frazioni e le abitazioni non servite dalla rete di distribuzione del gas metano;

Visto il Regolamento recante norme per la riduzione del costo dei gasoli da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto emanato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30/09/1999 n. 361 e s.m.i.;

Rilevato che dalla data della precedente Deliberazione C.C. n. 43 del 27/09/2002 non vi sono stati ampliamenti della rete di distribuzione del gas metano;

Precisato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del precisato T.U.;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale come previsto dall'art. 13, comma 2 della Legge n. 448/2001;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/00, sulla proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica dell'atto dal Responsabile del Servizio;
Con la seguente votazione:

Presenti	n° 13
Votanti	n° 13
Voti Favorevoli	n° 13
Voti Contrari	n° /
Astenuti	n° /

DELIBERA

1. Di applicare nelle frazioni o case non metanizzate presenti nel territorio comunale, la riduzione sul costo del gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, come previsto dalla legge 23/12/1999 n. 488 art. 12 comma 4 lettera c), (come da ultimo modificato dalla legge 21/04/2000 n. 342) e D.L. 30/09/2000 n. 268 convertito in legge 23/11/2000 n. 354 art. 4, e s.m.i.
2. Di dare atto che le frazioni e le case sparse nelle quali applicare le agevolazioni in oggetto rimangono invariate rispetto alla data della precedente Deliberazione C.C. n. 43 del 27/09/2002 e sono di seguito indicate:

STRADE:

VAL CHIAPINI,

BERTEU,

AURELIA,

PRIN,

TETTI CHIAPINI,

S. ANTONINO,

ANDORNA,

VAL SCAGNO dal civico 2 a fine strada,

GIARDINA,

MONGALLO escluso il civico 1,
COMPOSTELLA dal civico 7 a fine strada,
CERRO dal civico 7 a fine strada,
VAL FERRO,
ROVERE,
RITANA,
BALESTRA,
S. ROCCO,
GALLINA,
CAOLA,
BAUDINA,
MONCALVO,
FIORE,
MACARIO,
VAL FRASCHERINA,
AUDINO,
BRICHETTO,
VAL GOBBO,
GIANGRANDA,
S. MARIA,
RITANIA,
S. PIETRO,
S. GIUSEPPE,
CIVIGNOLA,
BORGANINO,
RANDONA,
CERIAGLIO dal civico 13 solo dispari a fine strada e n. 24,
VAL CAMELLINI,
NIN
FOEI,
S. MARTINO,
MARUIA,
GIANELLA,
GORA
GIANARDO
FAITARIA CAIROLA
CORSO BONGIOVANNI dal civico 92 (solo i pari) a fine strada,
CORSO ZUCCO solo il civico 35

3. Di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed Economia e al Ministero delle Attività Produttive.
4. Di disporre affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attivazione delle agevolazioni in favore dei soggetti aventi diritto.

Inoltre, con ulteriore e successiva votazione avente unanime esito favorevole

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTO: si attesta la regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Tricarico Geom. Marco

Marco Tricarico

IL PRESIDENTE
Sindaco Giardino Amos



IL SEGRETARIO COMUNALE
Bosica Dr. Carlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da 05 APR, 2011, ai sensi art.124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni.

Li 05 APR, 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bosica Dr. Carlo

DIVENUTA ESECUTIVA

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

In data 24 MAR, 2011, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. Lgs. 18.08.2009, n. 267.
D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bosica Dr. Carlo